



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco Antonio Genovese - Presidente -
Dott. Rosario Caiazza - Consigliere -
Dott. Alberto Pazzi - Consigliere -
Dott. Cosmo Crolla - rel. Consigliere -
Dott. Eduardo Campese - Consigliere. -

Oggetto

Separazione
giudiziale

Ud.26.9.2023-
CC

R.G.N

25142/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 25142/2022 proposto da (omissis)
domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la cancelleria
della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avv.
(omissis) come da procura in atti;

- ricorrente -

Contro

(omissis) (omissis) domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la
cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa
dall'avv. (omissis)

-controricorrente -

avverso la sentenza nr. 804/2022 della Corte di Bologna depositata
in data 8/4/2022 ;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA

1 Con sentenza dell'8/4/2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto il contributo posto a carico di (omissis) (omissis) er il mantenimento della coniuge nella misura di € 500 mensili confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva rigettato la domanda di addebitabilità della separazione a (omissis) (omissis) d aveva posto a caro del marito l'obbligo di versare alla moglie l'ulteriore somma di € 450 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne (omissis) ma non ancora autonoma economicamente.

1.1 La Corte distrettuale osservava : a) che non risultava provata la condotta di infedeltà della moglie posta a fondamento della domanda di addebito proposta dal marito né gli altri comportamenti ascritti alla moglie -trascuratezza nella cura e pulizia della casa- apparivano idonei ad incidere sulla crisi del rapporto coniugale; b) che la determinazione dell'assegno per il mantenimento della controricorrente trovava giustificazione nella rilevante sperequazione dei redditi tra i due coniugi e nella circostanza che il marito era tornato a vivere presso la casa di sua proprietà mentre la moglie si era vista costretta a trovare una sistemazione abitativa corrispondendo un canone di locazione e conducendo, quindi, un tenore di vita notevolmente inferiore a quello goduto in costanza di matrimonio

2 (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, (omissis) (omissis) ha svolto difese con controricorso



RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc, in relazione all'art 360 1 comma cpc, per non aver la Corte rilevato che la relazione adulterina della moglie, da considerarsi un fatto pacifico non essendo stato contestato nei termini di cui all'art 181 6 comma nr 1 cpc , ed, in ogni caso, per non essere state valutate come prove della infedeltà coniugale le chiare ed inequivocabili frasi contenute nei messaggi scambiati tra la _____ ed il suo amante,

2 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2.1 E' infondato il profilo della censura con il quale si lamenta che la Corte abbia disatteso il principio di non contestazione della relazione adulterina della moglie atteso che, come si evince dalla riproduzione nel corpo del controricorso di stralci dell'atto difensivo, la _____ (omissis) con comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore in vista dell'udienza presidenziale del 27/7/2015, e quindi anteriormente al maturare delle preclusioni assertive di cui all'art 183 VI comma nr 1 cpc, abbia confutato la domanda di addebito della controparte in quanto generica e sfornita di prova.

La non contestazione riguarda l'esistenza dei messaggi prodotti successivamente dal _____ (omissis) a non la dedotta relazione extraconiugale.

2.2 Chiarito tale punto e passando all'ulteriore articolazione della doglianza che investe la valutazione della fonti di prova è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione



dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867-20).

2.3 Il ricorrente mira a sollecitare una diversa valutazione della fonte di prova costituita dai messaggi versati in atti che secondo l'insindacabile apprezzamento dei giudici di merito, per la genericità ed ambiguità del loro testo, non erano idonei a dimostrare l'esistenza di una effettiva relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie.

3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 2697 e 112 cpc ; la Corte a dire del ricorrente sarebbe incorsa nell'error in procedendo della extrapetizione avendo individuato le ragioni della separazione in fatti - incomprensioni, divisioni e contrasti tra i coniugi- non oggetto di una specifica eccezione da parte del destinatario della domanda.

4 Il terzo motivo prospetta violazione dell'art 2697 cc in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 cpc per avere la Corte, nell'individuare le cause della separazione, fatto riferimento a circostanze e accadimenti del 2014 quando la crisi coniugale era già conclamata in quanto maturata due anni prima proprio per effetto della scoperta da parte del marito del tradimento della moglie.

4.1 I motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sono inammissibili



4.2 Può affermarsi che la ragione fondante il rigetto della domanda di addebito è da individuarsi nel mancato assolvimento da parte del richiedente della prova dell'inosservanza da parte della moglie dell'obbligo di fedeltà.

4.4 Si tratta di una autonoma *ratio decidendi* che sorregge sul piano logico e giuridico la decisione.

4.5 Le ulteriori argomentazioni, che la corte espressamente espone *ad abundantiam*, circa l'individuazione delle ragioni della dissoluzione del matrimonio nel rapporto conflittuale che si era venuta a determinare non costituiscono contenuto decisorio ma integrano un mero *obiter dictum* con la conseguenza che la loro censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto la statuizione di rigetto della domanda di addebitabilità della separazione resterebbe pur sempre fondata sulla mancata prova del comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

4.6 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche a voler riconoscere autonomo ed alternativo rilievo decisorio alle ulteriori considerazioni svolte dalla sentenza in ordine alla individuazione della causa della separazione; l'infruttuosa censura della *ratio decidendi*, idonea da sola a sorreggere la decisione, che ha ritenuto non provato la condotta adulterina priva di interesse la doglianza avente ad oggetto le restanti *rationes*.

5 Il quarto motivo oppone ancora violazione degli artt. 115 e 112 cpc e 2697 cc, in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc, per avere la Corte fondato la decisione in punto di *an* e *quantum* dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della coniuge su insufficienti ed inadeguati oggettivi riscontri documentali non facendo ricorso alle indagini di polizia tributaria e nonostante sia stato dato atto che la beneficiaria non si fosse fattivamente attivata per reperire una sistemazione lavorativa.



5.1 Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

5.2 La Corte dopo una breve e corretta ricognizione dei principi in materia di assegno di mantenimento, ha illustrato le ragioni (divario di redditi, restituzione da parte della controricorrente dell'abitazione al marito con conseguenti esborsi per il canone di locazione, assenza di stabile occupazione lavorativa della_ (omissis) sulle quali riposa la statuizione in ordine alla conferma dell'assegno, sia pur per un importo minore rispetto a quello determinato dal Tribunale, posto a carico del marito per il mantenimento della moglie.

5.3 Si tratta di accertamenti di fatto riservati in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione; il ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà a contrapporre una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti ed una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).

6 In conclusione il ricorso va rigettato

7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge.



Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Dispone oscurarsi i dati identificativi e le generalità delle parti in caso di diffusione e divulgazione del presente provvedimento

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2023

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

